

Codice A1802B

D.D. 2 aprile 2021, n. 897

**R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 23/1984. "Autorizzazione a costruire ed esercire una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 132/22 kV - denominata Michelin", sita in Strada delle Cascinette -Torino- connessa alla Rete di Trasporto Nazionale a 132 kV (TO)", ad istanza di IRETI S.p.A.. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 - ...**



**ATTO DD 897/A1802B/2021**

**DEL 02/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1802B - Infrastrutture e pronto intervento**

**OGGETTO:** R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 23/1984. “Autorizzazione a costruire ed esercire una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 132/22 kV – denominata Michelin”, sita in Strada delle Cascinette -Torino- connessa alla Rete di Trasporto Nazionale a 132 kV (TO)”, ad istanza di IRETI S.p.A.. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 – Forma semplificata e asincrona.

Con nota trasmessa con PEC del 19.05.2020, ns. prot. n. 24884/A1802B pari data, la Società, con sede a Genova, Via Piacenza n. 54, in persona del legale rappresentante p.t., ing. Fabio Giuseppini, ha presentato domanda ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 23/84, unitamente agli elaborati progettuali in formato digitale, per la costruzione ed esercizio di una **“nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 132/22 kV – denominata Michelin”**, sita in Strada delle Cascinette - Torino- connessa alla Rete di Trasporto Nazionale a 132 kV (TO).

L’impianto in esame sarà realizzato nel Comune di Torino in un’area acquisita dalla Società richiedente Ireti S.p.A. in Strada Cascinette, censita al catasto terreni al foglio 1044 particella 59; tale opera sarà composta da una Cabina Primaria di trasformazione 130/23.2 kV, inserita in un nuovo fabbricato su tre livelli collegati da scale e da una rampa pedonale esterna, circondata da una strada asfaltata perimetrale per il passaggio dei mezzi e un parcheggio e formata dalle seguenti apparecchiature:

- Quadro blindato GIS in SF6 a 132 kV, corrente nominale 2500 A, corrente nominale di breve durata 40 kA per 1 secondo, a semplice sbarra, costituito da tre stalli linea, due stalli trasformatori con predisposizione per futuro stallo.
- Due trasformatori 130/23,2 kV da 63 MVA con relativo sistema di raffreddamento.
- Quadro a media tensione 24 kV, corrente nominale 2500, corrente di breve durata 25 kA per 1 secondo, composta da due sezioni ognuna costituita da 10 scomparti linea, 1 scomparto trasformatore, 1 scomparto TFN, 1 scomparto congiuntore sbarre, scomparti TV.

- N. 2 complessi formatori di neutro TFN per l'esercizio a neutro compensato.
- Trasformatore 22.000/380 V per i servizi ausiliari.
- Sistema di protezione e controllo locale e a distanza per cabina primaria.

La nuova infrastruttura si rende necessaria poichè rientra in un Piano di Rinnovo delle Reti di Distribuzione in MT per la sicurezza, affidabilità e continuità del Servizio Elettrico e per garantire il servizio di pubblica utilità.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 c. 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnici amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 26075/A1802B del 27.05.2020 venivano trasmessi ai soggetti ed Enti interessati la comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati, l'avviso di avvio del procedimento e di indizione della Conferenza dei Servizi Istruttoria, ai sensi degli artt. 7 e 14 c. 2 e 14-bis legge 241/90 e s.m.i.; la conclusione del procedimento veniva stabilita entro 180 giorni a decorrere dalla data di avvio dello stesso. Detta nota veniva pubblicata, in data 11.06.2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24.

L'esito della Conferenza dei Servizi Istruttoria, tenutasi nella data prevista del 19.06.2020, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, con modalità web conference, veniva comunicato, unitamente ai contributi ricevuti nel contempo, a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. n. 32011 del 26.06.2020. In particolare la Società IRETI spa, evidenziava, sulla scorta della documentazione progettuale presentata, la mancanza di interferenze con il canale e l'acquedotto cittadino della Smat; che era stata rispettata in progetto la distanza di sicurezza (5 mt) prevista per legge, riguardo alle infrastrutture per fibreottiche, evidenziando anzi il rispetto di 10 mt di distanza, proprio al fine di evitare tali interferenze.

Veniva illustrato brevemente il contenuto delle note trasmesse dagli enti coinvolti come segue:

-Settore Territorio e Paesaggio, nota ns. prot. n. 28469 del 10.6.2020, che rileva che dall'esame della tavola P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr) vigente, l'intervento non interessa specifici ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e non è necessario acquisire autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004, Parte III. Sono fatti salvi eventuali usi civici (art. 142, c.1, lett. h. del Codice) per i quali demanda la verifica al Comune di Torino.

- Ministero per lo Sviluppo Economico, nella nota ns. prot n. 28940 del 12.06.2020, nel richiamare l'art. 95 del Decreto Legislativo n. 259/03 comunicava che: qualora per la messa in opera degli impianti in oggetto si rendessero necessarie, costruzioni, modifiche o spostamenti di condutture di energia elettriche e/o tubazioni metalliche sotterrate, dovrà essere richiesto il preventivo Nulla Osta ai sensi dei commi 1 e/o 5 e/o 7 dell'articolo 95 Decreto Legislativo n. 259/03 all'Ispettorato Territoriale competente e nel caso di cui all'art. 95 comma 2-bis il predetto Nulla Osta viene sostituito dall'Attestazione di Conformità. Inoltre, segnala che la realizzazione delle opere in oggetto dovrebbe tenere conto in fase progettuale della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi dovessero risultare operanti nelle vicinanze delle opere medesime. Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ai sensi degli articoli 99 e 104 Decreto legislativo n. 259/03, è necessaria un'autorizzazione generale.

-Nel parere ns. prot. n. 27943 del 9.6.2020, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, sotto il profilo della tutela paesaggistica, invitava a verificare l'effettiva localizzazione dell'opera in rapporto alla perimetrazione della 'zona fluviale allargata' e a comunicare gli esiti della richiesta verifica, con idonea documentazione cartografica. Qualora l'area oggetto di intervento ricadesse effettivamente nella 'zona fluviale allargata' relativa al Torrente Stura di Lanzo, la documentazione progettuale finale dovrà opportunamente comprovare – con appropriati elaborati - la conformità e coerenza del progetto proposto a direttive e indirizzi di cui all'art. 14 delle Norme Attuative del PPR Piemonte per qualità paesaggistica (comma 5) e al comma 8.c delle Direttive, per contenimento del consumo di suolo permeabile, e alle caratteristiche richieste agli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana. In relazione ai profili di tutela

archeologica Verificato l'adempimento da parte di Ireti spa dell'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in merito alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico delle aree interessate da lavori di scavo, ritiene necessario procedere alla progettazione di un piano di sondaggi ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 25, comma 8, lettera c) preliminarmente autorizzato ed affidato ad archeologi in possesso dei requisiti di legge.

-Nella nota del settore Tecnico regionale-area metropolitana di Torino, del 9.6.2020, nel comunicare che *nulla osta*, in quanto le opere non coinvolgono aspetti di loro competenza, a mero titolo collaborativo, ricordava agli Enti preposti di verificare il rispetto della delimitazione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione idropotabile destinate al consumo umano eventualmente presenti, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 152/1999 e L.R. 22/1996 e s.m.i.

Con nota ns prot. n. 31031 del 18.6.2020, il Comune di Torino, esprimendo il proprio nulla osta sotto il profilo urbanistico, evidenziava che sotto altri aspetti (permesso di costruire, usi civici...etc..) la competenza di altri uffici comunali cui era stata già trasmessa la suddetta nota.

Si chiedeva pertanto alla Società richiedente Ireti spa, di procedere con le verifiche e le integrazioni così come richieste. Si rimaneva in attesa di quanto sopra e a tal fine si concedeva il termine di giorni 30 per la loro trasmissione; nello stesso termine si sollecitava il Comune di Torino, settori competenti, a formulare le proprie richieste ai sensi del DPR 380/2001 e a riferire in tema di usi civici, nell'ambito del presente procedimento.

L'iter amministrativo proseguiva con modalità asincrona e semplificata.

La conclusione positiva del procedimento viene subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dai soggetti territoriali e istituzionali coinvolti.

Si riportano i contributi tecnici e i pareri favorevoli trasmessi dai seguenti Enti:

-Parere favorevole di Arpa Piemonte prot. n. 52502/2020 del 02.07.2020:

*“Si riportano di seguito alcune osservazioni relative ai documenti presentati da parte del proponente relativamente alla componente campi elettromagnetici.*

*L'opera in progetto si situa in un'area in cui era già presente una stazione elettrica, e non si riscontra immediata vicinanza di recettori con possibile permanenza prolungata di popolazione. Il proponente ha comunque fornito un'analisi accurata e dettagliata per la stima della fascia di rispetto dalle diverse sorgenti di campo magnetico presenti nella struttura.*

*Da tale analisi è possibile verificare come la fascia di rispetto sia ovunque contenuta entro i confini della proprietà Ireti, e dunque non si riscontrano alcun problema relativo all'esposizione della popolazione al campo magnetico. Inoltre, il rispetto dell'obiettivo di qualità è garantito anche nella sala riunioni (ove è possibile la permanenza prolungata di personale che potrebbe risultare esposto per ragioni non correlate alla propria attività lavorativa).*

*Non si riscontrano pertanto controindicazioni in merito alla tematica dei campi elettromagnetici”.*

-Parere favorevole di AERONAUTICA MILITARE COMANDO 1^ REGIONE AEREA prot. 0011058 del 07.07.2020 ”1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra”

- Parere favorevole del COMANDO MILITARE ESERCITO PIEMONTE prot. n. 0012997 dell'01.09.2020 con cui:

*“1. In esito a quanto rappresentato con l'istanza a riferimento, si esprime NULLA CONTRO, per gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata.*

*2. Vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422 datata 9 agosto 2000, relativa alla “Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota” e stralcio del “Codice di Navigazione Aerea”.*

- Parere favorevole del MIBACT\_SABAP-TO prot. n. 0014314 del 22.09.2020 con

cui:”....Considerato che l’area oggetto di intervento non risulta assoggettata a tutela paesaggistica;

Considerato tuttavia che, dagli accertamenti esperiti, la medesima area insiste sul margine di ‘zona fluviale allargata’ relativa al Torrente Stura di Lanzo, così come definita dal PPR Piemonte;

Considerato che, per il suddetto motivo, il progetto dovrà svilupparsi in conformità e coerenza con le direttive e indirizzi di cui all’art. 14 delle Norme Attuative del PPR Piemonte, con particolare riferimento agli obbiettivi generali di qualità paesaggistica (comma 5), e al comma 8.c) delle Direttive, relativamente alle indicazioni sul contenimento del consumo di suolo permeabile, e alle caratteristiche richieste agli interventi di rigenerazione e riqualificazione.

Considerato che non sussiste significativa riduzione di superficie permeabile rispetto allo stato precedente dell’area, e che la qualità architettonica è consona al contesto,..., ritenendo il materiale progettuale prodotto dal proponente sufficientemente esaustivo ed esauriente, si formulano le seguenti valutazioni di merito.

Sotto il profilo della tutela paesaggistica, si ritiene che il progetto non evidenzia elementi di conflitto con le prescrizioni del PPR Piemonte per le zone fluviali allargate.

Tuttavia - pur prendendo atto della necessità di attribuire al manufatto di futura realizzazione una fisionomia identitaria, identificabile e coerente con l’immagine consolidata delle iniziative del proponente - si richiede che, mantenendo l’intendimento progettuale di imitazione del color pietra, il colore dei rivestimenti delle pannellature continue dei prospetti laterali e posteriori sia ammorbidito, privilegiando un tono di grigio-verde medio invece del grigio-antracite scuro. Questo Ufficio si rende sin d’ora disponibile a verificare congiuntamente la soluzione cromatica più idonea a garantire l’armonico inserimento nel contesto, pur nel rispetto delle esigenze del committente”;

-sotto il profilo della tutela archeologica con nota del 02.10.2020 prot. n. 0014997 (Autorizzazione interventi su beni culturali ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 25 D. Lgs. 50/2016) “si concorda con il piano dei sondaggi archeologici proposto, conforme a quanto richiesto dall’Ufficio scrivente..., e con le modalità tecnico-esecutive illustrate.

Se ne autorizza pertanto l’esecuzione, non appena ottenuta la disponibilità delle aree, restando in attesa di comunicazione della data d’inizio dei lavori del nominativo degli archeologi incaricati”.

- parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Gen.le Attività Terr.li Div.omissisIV – Ispettorato Terr.le PiemonteomissisValle D’Aosta prot. n. 47520 del 29.03.2021, ns protocollo n. 15758/A1802B pari data, a seguito di supplemento di istruttoria, che si riporta: “Con riferimento all’istanza prot. N. RT 022049 del 16.02.2020 nonché alla “Dichiarazione d’Impegno” prodotta con nota integrativa PEC del 05.03.2021 rubricata al Registro Ufficiale in Ingresso di questo Ispettorato con n. 0035330 del 05.03.2021, con la quale codesta società Ireti SpA si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3<sup>a</sup> classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0070820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte di codesta società, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili di questo Ispettorato verificare il rispetto, da parte della società IRETI Spa, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare a codesta Regione Piemonte il nulla osta definitivo e il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopraccitata”.

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie

determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/90, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni. Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- Legge 241/90 e s.m.i.;
- D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. 330/2004
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;
- l.r. 26.04.1984, n. 23;
- art. 17 della l.r. 23/2008;
- verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 19.06.2020
- esito della Conferenza dei Servizi Decisoria svoltasi in modalità semplificata;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

#### *determina*

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi, previa Conferenza dei servizi Istruttoria per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell'art. 14 c. 2 L. 241/90, come richiamato in narrativa, al fine di valutare la domanda di cui al progetto relativo alla società IRETI S.p.A. di **“Autorizzazione a costruire ed esercire una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 132/22 kV – denominata Michelin”, sita in Strada delle Cascinette -Torino- connessa alla Rete di Trasporto Nazionale a 132 kV (TO)”**;
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi;
3. Di autorizzare la Società IRETI S.p.A. alla costruzione ed esercizio della Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 132/22 kV – denominata “Michelin”, come sopra richiamato;
4. Di specificare che la presente determinazione sostituisce, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
5. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3 della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace;
6. Di trasmettere copia della presente alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti nel presente procedimento;
7. Ai sensi del DPR 327/2001 la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio

dell'impianto elettrico come sopra denominato;

8. La Società IRETI S.p.A. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta richiamati nella presente determinazione e meglio specificate in premessa;

9. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti;

10. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società IRETI S.p.A. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.;

11. La Società IRETI S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere;

12. La Società IRETI S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda diritti dei terzi, nonché gli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla realizzazione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia;

13. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

14. La Società IRETI S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;

15. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società IRETI S.p.A.;

16. Il Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere realizzate con quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe